

La presente deliberazione viene affissa il 23 MAG. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO


20 MAG. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 320 del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Giudizio: Corte di Appello Napoli- sigg. Iodice Agostino e altri- Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro il giorno VENTI del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	ASSENTE
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	ASSENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
L'ASSESSORE PROPONENTE 

### LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di appello dinanzi la Corte di Appello Napoli i sigg. Iodice Agostino e altri c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

**Con** determina n. 311 /1/05; si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 311/1/05

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore al ramo

A voti unanimi

### **DELIBERA**

- **Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina 311/1/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendenti dinanzi la Corte di Appello Napoli sigg. Iodice Agostino e altri c/A.P;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

*[Signature]*

434

Registro Pubblicazione

certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15  
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 23 MAG. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 MAG. 2005 e  
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n.  
267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. -  
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 09 GIU. 2005  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo  
18.08.2000, n. 267 il giorno 09 GIU. 2005.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 23 MAG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

- Copia per
- SETTORE AVVOCATURA il \_\_\_\_\_ prot. n. Es. 5045
- SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. 13-6-05
- SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- Revisori dei Conti \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- Nucleo di Valutazione \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- Conferenza Capigruppo 25-5-05

COPIA

PROVINCIA DI BENEVENTO
13 MAG 2005

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI APPELLO

Legale

I sigg. Iodice Agostino (nato in Casoria (Na) il 28.5.1931 e residente in Napoli alla Calata Capodichino 171), Iodice Silvana (nata in Napoli il 20.9.62 e residente in San Nicola La Strada (CE) alla Via Cairoli 128), Iodice Pietro (nato in Napoli il 12.8.1958 e residente in Ischia (NA) alla Via Foce 21) Iodice Massimo (nato in Napoli il 25.12.1966 ed ivi residente alla Calata Capodichino 171), elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Cervantes 55/14, presso lo studio dell'avv. Antonio Visconti, che li rappresenta e difende, in virtù di procura a margine del presente atto, propongono appello avverso la sentenza n.713/2005 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Benevento in data 31.3.2005, notificata in data 21.4.2005

MANDATO

AVV. ANTONIO VISCONTI

Vi nomino e costituisco mio avvocato e difensore nel procedimento di cui al presente atto, come in ogni sua fase e grado, ivi comprese le fasi esecutive e di appello, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare, rinviare, agli atti del giudizio, nonché di chiamare in causa terzi e avendo fin da ora per rato e fermo il Vs. operato. Eletto domicilio presso il Vs. studio in NAPOLI VIA CERVANTES 55/14

PREMESSO

1) che con atto di citazione notificato in data 23.2.2001, gli istanti richiedevano alla Provincia di Benevento, in persona del Legale Rapp.te, il risarcimento dei danni patiti in un sinistro stradale verificatosi in data 28.5.2000, alle ore 15,00 circa, in località Contrada Puzzillo, Comune di Tocco Caudio (BN), sulla Strada Provinciale Monte Taburno Montesarchio, a distanza di circa 6,700 Km dall'incrocio Frasso - Cautano-Monte Taburno- Montesarchio. In tale occasione, i sigg.ri Iodice Pietro e Iodice Massimo alla guida rispettivamente della Kawasaki 500 tg. AW11459 (intestata a Iodice Agostino) e della Yamaha 850 tg. AW07917 (intestata a Iodice Silvana), percorrevano a bassa velocità la detta strada, giunti in un tratto fittamente alberato e non illuminato (cfr. foto in atti)

*[Handwritten signatures and notes]*  
Iodice Agostino  
Iodice Pietro  
per atto di procura  
Avv. Antonio Visconti

Settore Avvocatura  
3418  
16-5-05



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0011134 Data 16/05/2005

Oggetto ATTO DI APPELLO PER I SIGG

IODICE SX. STRADALE

Dest. Avvocatura Settore

perdevano il controllo delle moto, scivolando su uno strato di fanghiglia alto diversi centimetri che ricopriva interamente il manto stradale per una lunghezza di circa quaranta - cinquanta metri. Nella caduta i due conducenti, oltre a procurare danni alle moto, riportavano lesioni personali. Tale richiesta di risarcimento veniva avanzata all'Ente Provincia, tenuto alla manutenzione della strada, ravvisando nelle circostanze di tempo e luogo in cui si era verificato il sinistro, la cd. "insidia e trabocchetto", sulla scorta di due elementi: la non visibilità dell'ostacolo (il luogo del sinistro - come si vede dalle foto in atti - era buio in quanto la fitta vegetazione creava una sorta di "tunnel" di piante), e la assoluta imprevedibilità dello stesso, scaturita dalla incuria dell'Ente preposto alla manutenzione, e, comunque, in assenza di qualunque segnalazione.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della Provincia che chiamava in garanzia la Polaris Ass.ni (poi incorporata dalla Fondiaria - Sai Ass.ni), veniva espletata prova testimoniale, acquisita la relazione dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro e la causa veniva rinviata per le conclusioni ed assegnata a sentenza con i termini di legge per le note difensive.

Con sentenza depositata il 31.3.05, il Giudice rigettava la richiesta degli attori ritenendo che nel sinistro de quo ricorresse la circostanza della imprevedibilità mentre "non è ravvisabile il requisito della non visibilità".

\* \* \* \* \*

Invero, non è chiaro il percorso logico seguito per arrivare a tale conclusione.

Nell'ordine:

SCONTI.  
NAPOLI  
55/1  
02:  
07:  
60 36  
0 6 3 4

- 1) il Giudice premette che l'Ente proprietario della strada è tenuto a mantenere la stessa in condizioni che non costituiscano per l'utente una situazione di pericolo occulto;
- 2) che il rapporto dei Carabinieri è attendibile e che è pienamente ravvisabile il requisito della imprevedibilità (facendo derivare lo stesso dalla mancanza di segnaletica);
- 3) che non è ravvisabile il requisito della non visibilità, in quanto "le condizioni metereologiche erano buone";
- 4) che, probabilmente se la velocità dei mezzi fosse stata congrua si sarebbe potuta evitare la caduta.

La decisione impugnata è giuridicamente errata in fatto ed in diritto e deve essere riformata per il seguente:

MOTIVO

**OMESSA O ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E DELLA DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ATTI**

In primo luogo si osserva che il Giudice non ha tenuto conto o ha erroneamente valutato, la documentazione versata in atti e le risultanze istruttorie.

In particolare, per giustificare la tesi della visibilità dell'ostacolo ha fatto riferimento alla dichiarazione della teste Tirri Maria che aveva parlato di una giornata soleggiata.

In verità, la teste ha reso una dichiarazione molto più esaustiva:

"mentre stavamo salendo sul Taburno... all'uscita di un tornante, ci siamo trovati in un tratto di strada dove gli alberi formavano un tunnel rendendo

difficoltosa la visibilità". Più avanti: "appena imboccato il tunnel, l'asfalto era ricoperto da terra e da sterco di animale... posso precisare che andavamo a bassa velocità"

Quindi, se ci basiamo sulle dichiarazioni della teste, Tirri Maria non ha detto solo che la giornata era soleggiata. Ha detto che mentre percorrevano la strada a bassa velocità dopo un tornante le moto si sono trovate sotto ad un tunnel formato dagli alberi che rendeva difficoltosa la visibilità.

Questi i fatti raccontati da un teste oculare.

I Carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita, a loro volta precisano: "effettivamente sulla carreggiata, in una curva sinistrorsa coperta da una fittissima vegetazione che rendeva molto ombrosa la zona, vi era uno strato di terriccio e detriti precipitati dalla soprastante boscaglia a causa delle forti piogge abbattutesi in tale luogo per uno spessore di 15-20 cm, per tutta la larghezza della sede stradale e per una lunghezza di 25 m circa, in condizioni tali da arrecare molto pericolo alla circolazione dei veicoli."

Rilevavano inoltre, le tracce lasciate dalle due moto in caduta.

Anche qui, se si vuole considerare per intero il rapporto dei Carabinieri, il Giudice si sarebbe dovuto pronunciare diversamente:

Dando per scontato e ripetuto che i Carabinieri si pongono "in posizione di terzietà" e ritenendo provato sulla scorta della relazione il requisito dell'imprevedibilità, le tesi del Giudice poste come motivazione della sentenza non sono accettabili perché parziali ed erronee.

I dati di fatto sono questi: le moto percorrevano la strada Provinciale, all'uscita di un tornante, sono piombate in una specie di tunnel con

TONIO  
es. 55/14  
20 60 22  
VA: 072  
DISCONTI  
50133.NAPOLI  
247 030 60 38  
0980634

che le altre moto che facevano parte del gruppo sono riuscite a fermarsi dopo aver visto cadere i primi due veicoli.

Peraltro, anche l'entità delle lesioni riportate dai centauri ancora una volta conferma il dato di fatto della bassa velocità. Ma se veramente queste due moto fossero andate a velocità non "congrua in relazione alle condizioni di luogo", di ben altra entità sarebbero dovute essere le lesioni. Non solo contusioni, ma almeno fratture, se non di più.

Se questi sono i fatti, se queste sono le risultanze probatorie, la sentenza di primo grado deve essere riformata perché basata su un presupposto errato e non sorretto dalle risultanze istruttorie. **L'ostacolo, oltre ad essere imprevedibile, non era per niente visibile.**

Ma, del resto, l'imprevedibilità dell'ostacolo deriva anche (o soprattutto) dalla totale o scarsa visibilità dello stesso.

\* \* \* \* \*

Alla luce delle risultanze istruttorie, pertanto, nessuna responsabilità può ricondursi in capo agli appellanti, i quali hanno avuto l'unico torto di scivolare su una fanghiglia che, nelle condizioni di tempo e luogo in cui si è verificato il sinistro, non era visibile usando la normale diligenza.

Per giurisprudenza consolidata e costante, non vi è dubbio alcuno che debba ricondursi in capo alla Provincia di Benevento, proprietaria della strada, la esclusiva responsabilità per il sinistro de quo, avendo detto ente ommesso di mantenere la strada in condizioni di sicura transitabilità, (vedi tra le tante Cass.9092/01, 5989/98, 7062/97, 5670/97, 809/95 ).


Pertanto, per le considerazioni che precedono, gli istanti con il presente atto intendono proporre appello avverso la sentenza n. 713/05 emessa dal G.U.

Tribunale di Benevento del 31.3.05;

Produzione del giudizio di I° grado.

Napoli li 11.5.05

Avv. Antonio Visconti



Relata di notifica

Istante l'avv. Antonio Visconti si notifici il presente atto di appello a:

- 1) Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente dom.to presso i procuratori costituiti, Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, dom.ti presso l'Ufficio Legale dell'Amministrazione Provinciale, in Benevento alla Via Calandra;
- 2) Fondiaria - Sai Ass.ni, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato presso il procuratore costituito Avv.to Bruno Camilleri, con studio in Benevento al Viale degli Atlantici 4;